



Protocollo n° 12011.....
del 18/09/2020.....

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 3543/2020, Gemelli Marialuisa c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto di fissazione udienza del 10.09.2020, emesso dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Valeria Todaro.

In esecuzione della disposizione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Valeria Todaro emessa con decreto del 10.09.2020 nel giudizio R.G. n. 3543/2020, Gemelli Marialuisa c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla sig.ra Gemelli Marialuisaa;
- decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 10.09.2020 per fissazione udienza del 13.10.2020;
- relata di notificazione atti a mezzo *pec*;
- nota trasmessa a mezzo *pec* di avviso per la notificazione mediante pubblicazione sul sito *internet* della Messinaservizi Bene Comune SpA ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo



TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento d'urgenza iscritto al n. 3429/2020 r.g.,
ritenuto opportuno provvedere sull'istanza cautelare nel contraddittorio delle parti,
visti gli artt. 415 e 669 bis e ss. c.p.c.,
visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n.
77/2020;

p.q.m.

fissa per la trattazione della causa l'udienza del 13.10.2020, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura dell'attore, entro 15 giorni e autorizzando la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web delle amministrazioni indicate in ricorso;

dispone che l'udienza suddetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare fino a 5 giorni prima;

avverte che la mancata trasmissione delle stesse equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge, e che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.

Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, li 10/09/2020

Il Giudice
Valeria Totaro





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse *della sig.ra Gemelli Marialuisa nata a Messina il 23.03.1979 c.f. GMLMLS79C63F158I ed ivi residente in via Ugo Grossi n.7*, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'avv. Marco Spiccia (C.F.SPCMRC84S22F158V) ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Messina via del Vespro n.57 - il suddetto legale dichiara, altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. fax 0699332517 o 090671520 (oppure) all'indirizzo di posta elettronica: studiolegalespiccia@pec.it

C O N T R O

- **MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (C.F.- P.I. 03459080838), con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, pec messinaservizibenecomune@pec.it;

* * * * *

Premesso:

- l'azienda Messina Servizi Bene Comune Spa, con nota n. 29177 del 2.9.2019, pubblicata presso il Centro per l'Impiego di Messina, ha messo a bando l'assunzione a tempo determinato (12 mesi) di n.100 operatori ecologici livello J CCNL Utilitaria;
- la ricorrente, pertanto, ha partecipato alla selezione presentando all'uopo domanda di preselezione corredata dai documenti richiesti;



- che di conseguenza, il Centro per l'impiego di Messina – dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative, esperite le verifiche sulle domande di preselezione, ha formato l'elenco dei soggetti utilmente inseriti negli elenchi di preselezione, comunicandolo a Messina Servizi Bene Comune con nota prot.n. 59407 del 3.12.2019, inserendo la ricorrente in posizione utile all'assegnazione, ovvero, al n. 82 con punteggio di 762;
- La Messina Servizi Bene comune Spa, quindi, ha chiesto alla ricorrente l'integrazione di ulteriore documentazione ed in particolare, documentazione sanitaria, nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale;
- La ricorrente ha eseguito le relative visite mediche in esito alle quali ha presentato al protocollo di Messina Servizi Bene Comune Spa n. 1213/2020 del 27.1.2020, la certificazione medica e la dichiarazione sostitutiva quest'ultima sottoscritta il 27.1.2020;
- Con nota del 06.5.2020 prot.n. 5205/2020, la Messina Servizi Bene Comune ha comunicato alla ricorrente *“ in riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, avendo proceduto ai sensi della normativa vigente ad effettuare l'accertamento d'ufficio in ordine alla Sua Dichiarazione sostitutiva di certificazione registrata con prot. n. 1213/2020 del 27.01.2020 questa società ha individuato la mancanza del possesso del seguente requisito: 1) di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p.. Per questo motivo, oltre alla circostanza che la S.V. ha reso dichiarazione sostitutiva difforme allo stato posseduto, si dispone l'esclusione della SV dalla graduatoria in oggetto”*;
- La sig.ra Gemelli, con nota del 8.6.2020, ha contestato l'esclusione dalla graduatoria con riferimento al possesso dei requisiti ed alla veridicità della dichiarazione sostitutiva sottoscritta il 27.1.2020, allegato, all'uopo certificato carichi pendenti e certificato penale dal quale risultava *“ NULLA”*. Pertanto, chiedeva l'immediato reinserimento della stessa in graduatoria;
- La Messina Servizi Bene Comune, con nota del 13.5.2020 prot.n. 5524, ha comunicato l'approvazione della graduatoria definitiva dei candidati;



- La ricorrente, non avendo avuto riscontro dalla Messina Bene Comune Spa, in data 15.6.2020 ha richiesto l'accesso agli atti, in esito al quale ha rilasciato in data 18.6.2020, fra gli altri, copia del certificato del casellario giudiziale del 17.6.2020, richiesto ai sensi dell'art.28, comma 3, del D.P.R. 14.11.2002, n. 313, dal quale risulta la presenza di un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Messina per i reati di cui art. 110, 633 C.P. divenuto irrevocabile il 29.10.2000, con condanna alla multa di lire 300.000 (pari ad € 154,94);
- E' interesse dell'odierna ricorrente agire in giudizio, al fine di ottenere, previo annullamento e/o disapplicazione della comunicazione del 6.5.2020 prot.n. 5205/2020 di esclusione della graduatoria, inviata da Messina Servizi Bene Comune Spa, nonché dove occorra, dell'avviso di selezione del 2.9.2019 e dei requisiti richiesti ai fini dell'assunzione e del successivo avviso prot.n. 5524 del 13.5.2020 di approvazione della graduatoria dei candidati, nella parte in cui la candidata è risultata esclusa con il conseguente riconoscimento del diritto ad essere collocato in graduatoria, con il riconoscimento del punteggio a lei spettante e l'immediata assunzione, nonché per conseguire il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'ingiusto ritardo con cui si procederà all'assunzione;
- Che il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria alla ricorrente, per effetto della mancata assunzione, ha già determinato e continua determinare un pregiudizio imminente e irreparabile, anche in considerazione della previsione dell'assunzione con contratto a tempo determinato, intente proporre, preliminarmente, ricorso cautela *ante causam* per ottenere in via d'urgenza un provvedimento che, previa disapplicazione e/o annullamento della comunicazione di esclusione e del bando di selezione in parte qua, provveda al reinserimento della ricorrente in graduatoria ed alla conseguente assunzione;
- che, il diritto alla assunzione potrebbe subire un imminente e irreparabile pregiudizio nelle more dell'instaurando giudizio di merito, ed è conforme a giustizia che ciò sia evitato adottando i provvedimenti giudiziali più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito;
- che, la Messina Servizi Bene Comune con Avviso prot. n. 5524 del 13.5.2020 ha



approvato la graduatoria dei candidati del “Bando n. 100 assunzioni operatori ecologici livello J CCNL UTILITALIA”, disponendo che i soggetti collocati in graduatoria siano avviati alle prove pratiche;

- che ricorrono quindi nella specie le condizioni di legge perché ai sensi dell’art. 700 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, stante l’eccezionale urgenza (tenuto conto della già intervenuta assunzione dei primi soggetti inseriti utilmente in graduatoria) o con ordinanza previa comparizione delle parti e sommarie informazioni, siano dal Giudice adottati i provvedimenti più opportuni perché nelle more del giudizio di merito non venga pregiudicato il buon diritto del ricorrente;
- che, in particolare, ricorrono nella fattispecie in esame i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora che di seguito si espongono.

Fumus Boni iuris

I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.LL. 24 LETT. B) E DEI COMMA 2 E 3 DELL’ART.28 DEL DPR 313/2002 E DELL’ART. 4, COMMA 8, DEL D.LGS. DEL 2.10.2018 N. 122, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA IMPARZIALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

In merito alla veridicità della dichiarazione sostitutiva

È necessario da subito chiarire che la ricorrente nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta e depositata il 27.1.2020 non aveva nessun obbligo di indicare l’esistenza del decreto penale di condanna.

In data **27.1.2020**, infatti, era pienamente applicabile la normativa contenuta del D.Lgs. n. 122/2018 che è divenuta efficace ai sensi dell’art. 7 in data **27.10.2019**.

Tale disciplina, che modifica le precedenti statuizioni in materia di casellario giudiziale, all’art. 4, comma 8 del D. Lgs n. 122/2018 ha così statuito “*L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende*



*dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1" in particolare il comma 7 prevede che "Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 **non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni** relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e **alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;***

I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono per l'appunto "2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme all'estratto di cui all'articolo 4.

3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e' rilasciato quando non puo' procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti".

Alla luce della normativa richiamata è evidente che la dichiarazione presentata e sottoscritta dalla sig.ra Gemelli in data 27.1.2020 è conforme alla normativa vigente e non è errata o mendace.

Considerato che per quanto sopra rilevato la dichiarazione effettuata dalla sig.ra Gemelli è conforme alla normativa vigente, l'esclusione della ricorrente, per il reato risultante dal certificato del casellario giudiziale prot.n. 7815/2020/R dell'11.6.2020, non avrebbe potuto essere frutto di un mero automatismo, com'è in concreto avvenuto: l'esistenza un reato estinto e non suscettibile di iscrizione nella dichiarazione sostitutiva, avrebbe dovuto imporre alla società resistente la valutazione della gravità dei fatti ai quali essa è riferita.

Nella fattispecie in esame la Messina Servizi non ha effettuato alcuna valutazione, limitandosi ad escludere la ricorrente in conseguenza del riscontro di un precedente – che non andava dichiarato – risultante dal certificato del casellario giudiziale prot.n. 7815/2020/R dell'11.6.2020.



Men che meno l'esclusione può farsi discendere dalla falsità della dichiarazione resa, in relazione alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla dichiarazione stessa, in quanto la ricorrente non avrebbe ottenuto alcun beneficio dalla dichiarazione fornita, non essendo la condanna da lei omessa ostativa alla assunzione.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che *“qualora la dichiarazione non sia necessaria ai fini della partecipazione alla gara, viene meno quella stretta correlazione tra il beneficio e la dichiarazione, che impone di sanzionarne la falsità”* (cfr. Consiglio di Stato, 17.11.2015, n. 5240).

Alla luce di quanto detto è evidente che l'eventuale errata dichiarazione sulla mancanza di precedenti penali, non può avere alcuna incidenza causale nella individuazione della ricorrente quale destinataria della assunzione, non avendo riportato alcuna condanna ostativa all'instaurazione di un rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione.

Inoltre, va sottolineata la perfetta buona fede della ricorrente nel rendere la dichiarazione, sia perché in linea con la normativa vigente, sia per la convinzione di non dover dichiarare il reato contestato nel decreto penale di condanna emesso nell'anno 2000, ormai estinto.

Pertanto, l'eventuale erroneità della dichiarazione è imputabile ad un errore scusabile nell'interpretare il requisito richiesto, ritenendo che questo gli imponesse di dichiarare le sole condanne elencate dal certificato del casellario e di redigerla secondo la normativa vigente (al 27.1.2020) – D.lgs. D. Lgs n. 122/2018 - escludendo quindi quelli estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale.

Il provvedimento di esclusione è in ogni caso illegittimo anche nell'ipotesi in cui si volesse far discendere dalla errata dichiarazione.

Dall'estratto del certificato del casellario giudiziale presso la procura di Messina, risulta NULLA a carico del ricorrente; ma dalla visura completa richiesta dalla Messina Servizi risulta a carico della ricorrente un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Messina, divenuto esecutivo il 27.10.2000, per i reati di cui agli art. 633 e 110 cp commessi nell'anno 1998, con cui era stata comminata una pena pecuniaria di lire 300.000 (€ 154,94).



Orbene, è evidente che i reati si sono estinti *ex lege* per effetto del decorso del tempo (20 anni).

Al riguardo giurisprudenza penale è oggi concorde nell'ammettere che l'effetto estintivo operi *ex lege* per effetto del decorso inattivo del tempo e non abbisogni di alcun provvedimento, non rilevando in contrario l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della competenza a decidere in merito all'estinzione del reato dopo la condanna (cfr. Corte di Cassazione, sez. II penale - 19/1/2018 n. 2260). Le stesse sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2 del 2015 - seppure con riferimento al tema dell'indulto - hanno ritenuto maggiormente coerente con i criteri ermeneutici che sottendono il codice processuale il principio secondo cui, quando un determinato effetto giuridico si verifichi per decorso inattivo del tempo, esso si verifica *ope legis* al momento in cui siano per legge maturate le condizioni cui è condizionato l'effetto.

Corollario di tale approccio ermeneutico è che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, successivo e ricognitivo di un effetto già verificatosi, resta estraneo ai fini dell'estinzione del reato e si pone in funzione meramente formale e ricognitiva di un effetto già verificato, mentre l'automatismo degli effetti dell'estinzione del reato è coerente con i principi comunitari di ragionevole durata dei processi, sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile, evincibili dagli articoli 5 e 6 CEDU (Cfr. Tribunale di Parma, sez. Lavoro - 22/9/2017).

Ebbene, deve ritenersi che l'omessa dichiarazione di tale decreto penale di condanna da parte della Gemelli non integri gli estremi del falso ideologico che presuppone la coscienza e volontà di attestare falsamente ad un pubblico ufficiale fatti dal quale l'atto è destinato a provare la verità e dunque la consapevolezza di agire contro un dovere giuridico (cfr. Cassazione n. 1070/2007).

È del tutto logico, infatti, ritenere che la sig.ra Gemelli, di bassa scolarizzazione, abbia ritenuto che trattandosi di un decreto penale di condanna di lire 300.000 di 20 anni addietro, quindi estinto, fosse veritiero dichiarare di non aver riportato condanne penali. Ed il consolidato orientamento della Suprema Corte esclude il dolo generico necessario ai fini dell'art. 483 c.p. tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.



Esclusa la fattispecie del falso ideologico, non può ritenersi integrata nemmeno l'ipotesi della dichiarazione mendace.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487 E 21 DEL D.P.R. 10.1.1957 N. 3 – VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLATRICI I PRECEDENTI PENALI ED I RAPPORTI DI LAVORO.

Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, senza recesso dai superiori motivi, è illegittimo sotto altri profili, ovvero, nella parte in cui ritiene che la ricorrente non sia in possesso del requisito di ordine generale per essere assunta quale Operatore ecologico livello J, sia nella parte in cui opera un'esclusione automatica per la presenza di reati *ope legis* estinti.

A) Il provvedimento di esclusione è innanzitutto illegittimo nella parte in cui ritiene che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione, posto che il requisito richiesto nell'avviso di selezione, e relativo alla assenza di condanne penali, non può non essere interpretato (pena la sua illegittimità) in ossequio al disposto della normativa vigente e, quindi, da intendersi come assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

La regola generale per la partecipazione alle selezioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, infatti, è quella contenuta dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", "*non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*".

Nel caso in esame il reato per il quale è stata condannata la ricorrente non rientra tra quelli



preclusivi all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, né può ritenersi che il reato per cui è stata emessa condanna possa in qualche modo porre in dubbio l'affidabilità o l'integrità del concorrente.

L'illegittimità dell'esclusione, pertanto, è evidente, se si considera che la Messina Servizi Bene Comune Spa, motiva l'esclusione sulla base della assenza del requisito di non aver riportato condanne penali, senza considerare però che, con riferimento alla procedura selettiva in questione, il requisito non può intendersi maggiormente preclusivo rispetto a quelli richiesti per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

In particolare, come disposto nella normativa sopra riportata, risultano impeditive all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni quelle condanne dalle quali deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, o l'estinzione del rapporto di impiego, dovendosi di contro ritenere non ostativa all'assunzione l'aver riportato condanne dalle quali non derivino i predetti effetti.

Con particolare riferimento poi alle condanne penali, occorre sottolineare come esse non sono automaticamente preclusive della costituzione del rapporto di pubblico impiego, stante peraltro il venir meno, a mezzo della legge 29.10.1984 n. 732, tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego, del requisito della buona condotta (inoltre, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988 la sentenza penale di condanna, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U., richiedendosi a tale fine l'apertura del procedimento disciplinare, così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di impiego).

In altri termini, le cause ostative all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni devono ritenersi tassative e, pertanto, il requisito richiesto dall'avviso di selezione non può non interpretarsi alla luce di quanto esposto, pena la sua illegittimità per contrasto con la citata normativa, illegittimità che comporta comunque la sua disapplicazione.

D'altra parte, se ciò vale per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, non può non valere, *a fortiori*, in caso di procedura di selezione tramite



iscrizione presso il Centro per l'Impiego, pena la preclusione di coloro che hanno subito una condanna (di qualsiasi natura) ad avere accesso a qualsiasi attività lavorativa.

Stando così le cose, la ricorrente deve ritenersi in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla selezione *de qua* in quanto non ha riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni, né peraltro soggiace ad altri procedimenti penali o amministrativi che precludono la costituzione del rapporto di pubblico impiego, posto che non è stato destituito o licenziato o dispensato dal pubblico impiego per un persistente insufficiente rendimento, né è stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego.

La condanna riportata nel casellario giudiziale richiesto dalla resistente non determina una causa preclusiva alla costituzione del rapporto *de quo*, non avendo, peraltro, la pena irrogata condotto alla destituzione o alla impossibilità ad assumere un pubblico impiego.

D'altra parte, non può non rilevare la tenuità della condotta per cui è stato emesso il decreto penale di condanna e il lungo decorso di tempo dalla consumazione del reato (oltre 20 anni).

La ricorrente, infatti, con decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Messina, divenuto esecutivo il **27.10.2000**, è stata condannata per i reati commessi nell'anno 1998 di cui agli art.li 633 e 110 c.p. nel quale gli è stata comminata la sola pena pecuniaria di lire 300.000 (€ 154,94).

Sotto diverso profilo, comunque, il provvedimento di esclusione non è in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per cui il procedimento penale sia preclusivo all'assunzione. Trattandosi, infatti, di un provvedimento discrezionale, la resistente avrebbe dovuto autonomamente e specificatamente valutare la gravità del reato commesso tale da impedire l'assunzione.

In altre parole, l'amministrazione avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui ha ritenuto ostativi i reati contestati (oltre 20 anni fa) alla sig.ra Gemelli nel decreto penale di condanna di € 154,94 (€ 300.000) estinti *ope legis*.

Infatti, i reati per il quale è stato emesso decreto penale di condanna devono ritenersi estinti ai sensi dell'art. 167 del codice penale.



Ma vi è di più, infatti, il decreto penale *de quo*, tratta una prima condanna ad una pena pecuniaria pari a lire 300.000 (€ 154,94), per la quale la legge (art. 175 c.p.) prevede la non menzione nel casellario giudiziale.

Appare evidente, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria.

In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il requisito richiesto dal bando non si possa interpretare alla luce della normativa richiamata, si chiede comunque la disapplicazione dello stesso in quanto contrasto con la prevalente normativa generale in materia sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

In conclusione, alla luce di quanto sopra argomentato ed eccepito non può pertanto non giungersi alla conclusione che il provvedimento impugnato risulti illegittimo con la conseguenza che l'On.le Tribunale adito dovrà provvedere a disapplicare lo stesso, così come gli ulteriori atti indicati, contestualmente condannando la società resistente all'immediata assunzione della ricorrente.

III.- SUL PERICULUM IN MORA

In merito al *periculum in mora*, è necessario evidenziare che l'illegittima esclusione della ricorrente dalla graduatoria nella quale era utilmente inserita, determina nelle more del giudizio di merito, un pregiudizio grave ed irreparabile della ricorrente, sia in forza della imminente chiamata dei soggetti inseriti in graduatoria, sia per effetto della durata temporanea del rapporto di lavoro, sia avuto riguardo alle precarie condizioni economiche dell'istante.

Occorre in proposito rilevare che l'irreparabilità del diritto può derivare anche dalla lesione di situazioni soggettive del titolare del diritto che siano indissolubilmente legate alla soddisfazione del medesimo o del sottostante interesse, talché il *periculum in mora* deve essere inteso o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio, nel senso che esso è idoneo a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione, oppure come lesione irreparabile di beni od interessi del suo titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso od anche come impossibilità o grave difficoltà della piena *restitutio in integrum* della situazione soggettiva lesa.



Orbene, nella fattispecie in esame sussistono entrambi i suddetti elementi, ovvero il pericolo di perdere in modo definitivo il diritto di essere assunti e la lesione irreparabile di beni ed interessi del ricorrente funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso. Sotto il primo profilo, infatti, in assenza di una riammissione in graduatoria e della assunzione degli altri soggetti idonei, tenuto conto della previsione di un contratto a tempo determinato, vi sarebbe l'impossibilità per il ricorrente di ottenere l'ammissione in servizio, con la conseguenza che il ricorrente vedrebbe totalmente obliterata la propria aspettativa di assunzione. Con riferimento al secondo profilo, non potrà sfuggire come la mancata assunzione e, quindi, la mancata percezione di retribuzione, determini un pregiudizio concretamente irrimediabile, anche in considerazione delle particolari condizioni economiche del ricorrente, tale da porre in pericolo il diritto ad una esistenza libera e dignitosa.

D'altra parte, secondo attenta dottrina, sostenuta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 141/2006) e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 210/1992), l'irreparabilità del pregiudizio dovrebbe essere identificata non soltanto nella lesione della funzione alimentare della retribuzione ex art. 36 Cost., ma nella lesione del diritto al lavoro ex artt. 1, 4 e 35 Cost..

IV.- ISTANZA PER LA MODALITÀ DI EVENTUALE NOTIFICAZIONE EX ART. 151

C.P.C.

Rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità della esclusione dalla graduatoria e la richiesta di reinserimento in detta graduatoria, qualora il Giudice ne ravvisi la necessità, si fa sin da ora richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, che potrebbero essere molti e di difficile individuazione.

Pertanto, rilevato che la notificazione nei modi ordinari e sommamente difficoltosa per l'alto numero degli interessati e destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notifica per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea per il raggiungimento dello scopo. Visto l'art. 151 c.p.c., la scrivente difesa chiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito l'autorizzazione a procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza,



mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A..

Al riguardo, costituisce un dato di fatto, peraltro, che il sito istituzionale della società resistente risulti costantemente seguito poiché costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale principale, anche quale strumento di pubblicazione di singoli provvedimenti.

P. Q. M.

si chiede che l'On.le Giudice del Lavoro adito voglia, ai sensi dell'art. 700 e 669 bis e ss. del c.p.c., con decreto inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza previa comparizione delle parti, disporre i provvedimenti necessari ed idonei a tutela del diritto della ricorrente e, in particolare, la riammissione in graduatoria con immediata assunzione con qualifica e profilo di operatore ecologico livello J (CCNL Utilitalia). Con ogni altra statuizione conseguenziale in ordine alle spese, competenze ed onorari di difesa.

Si producono i documenti di cui all'indice del fascicolo.


Dichiarazione ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 cpc

Il suddetto legale dichiara, altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. *fax 0699332517* o 090671520 (oppure) all'indirizzo di posta elettronica: studiolegalespiccia@pec.it

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminato e che è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato giusta Delibera PSS 29.07.2020 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina - Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 1533/2020.
Messina 9.9.2020

Avv. Marco Spiccia*



* pdf nativo firmato digitalmente



RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

EX ART.3 –BIS L.21 GENNAIO 1994 N.53

Io sottoscritto Avvocato Marco Spiccia, codice fiscale: SPCMRC84S22F158V, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Messina, con studio in Messina, via Del Vespro n.57, debitamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina con delibera n. 32 del 26 febbraio 2014, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di MARIALUISA GEMELLI (CF: GMLMLS79C63F158I), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICO

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

700_gemelli.pdf, contenente IL RICORSO EX ART. 700, attestando ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto e

24550364s.pdf, contenente FISSAZIONE UDIENZA COMPARIZIONE PARTI N. CRON 15712/2020 DEL 10.9.2020 - RGN 3543/2020, attestando ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto

a MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A. (P.IVA: 03459080838) all'indirizzo di posta elettronica certificata MESSINASERVIZIBENECOMUNE@PEC.IT estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC).

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al
TRIBUNALE DI MESSINA SEZ. LAVORO, RG n° 3543/2020.

MESSINA, 11/09/2020

Firmato digitalmente da Avvocato Marco Spiccia

SPETT.LE
MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
PIAZZA UNIONE EUROPEA
98122 MESSINA

INVIATA A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO:

MESSINASERVIZIBENECOMUNE@PEC.IT

OGGETTO: Tribunale di Messina Sezione Lavoro – R.G. n. 3543/2020 – Marialuisa Gemelli c/ Messina Servizi Bene Comune S.p.A. - **AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA DEL 13.10.2020 N. CRONOLOG. 15712/2020 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO DOTT.SSA VALERIA TOTARO NEL GIUDIZIO R.G. 3543/2020**

*** * * * ***

Io sottoscritto avv. Marco Spiccia (C.F.SPCMRC84S22F158V) pec: studiolegalespiccia@pec.it nella qualità di procuratore e difensore **della sig.ra Gemelli Marialuisa nata a Messina il 23.03.1979 c.f. GMLMLS79C63F158I ed ivi residente in via Ugo Grossi n.7**, nel giudizio R.G. 3543/2020 incardinato innanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro, contro la Messina Servizi Bene Comune S.p.A., espone,

PREMESSO

- che il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Totaro del Tribunale di Messina Sezione Lavoro, con decreto del 10.9.2020 n. cronolog. 15712/2020, reso nel giudizio R.G. 3543/2020 ha autorizzato la notifica del ricorso e del decreto mediante *“pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A.”*;

Tanto premesso il sottoscritto avv. Marco Spiccia, nella qualità *ut supra*, con il presente atto

CHIEDE

che in esecuzione dell'ordine del Giudice del Lavoro contenuto nel citato decreto dell'8.7.2020 codesta Società voglia provvedere, con cortese urgenza, alla pubblicazione sul proprio sito web:

- del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Sig.ra Marialuisa Gemelli;
- del decreto di fissazione udienza emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro in data 13.10.2020, nel giudizio R.G. n. 3543/2020.

Ai fini della pubblicazione sul sito web alla presente si allegano i seguenti documenti:

1) decreto del 10.9.2020 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 3543/2020, n. cron. 15712/2020;

2) Ricorso ex art. 700 c.p.c..

In attesa di ricevere conferma dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. degli atti sopraindicati, si porgono distinti saluti.

Messina 11 settembre 2020

AVV. MARCO SPICCIA